

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n° 2 del 5.3.2004

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento fiere e mercati.

L'anno duemilaquattro il giorno cinque del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
----------	---------

PRESENTI	ASSENTI
ANASTASIO GIOVANNINO	
RANIERI ANGELO	
BACCANTE GIANCARLO	
IOANNUCCI EGIDIO	
PADOVANI LUIGINO	
DI CARLO LUCIANO	
D'ANDREA ANGELA	
SETTE MAURIZIO	
MANCINI AGOSTINO	
CICCHETTI MARIANO	X
PEZZETTA GIOVANNI	
SCIOCCHETTI GIULIANO	
SETTE ANTONIO	

Assegnati n° 12	Presenti n° 12
In carica n°	Assenti n° 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Anastasio Giovannino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Osvaldo Spennati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 al Titolo X riportava disposizioni relative al commercio su aree pubbliche, ed al comma 15 dell'art 28 stabiliva che le Regioni, nell'ambito del proprio ordinamento, dovevano provvedere all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo citato;

PREMESSO che la Regione Abruzzo con Legge n. 135 del 28 dicembre 1999 ha dettato le norme e le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché le norme generali e gli indirizzi cui i Comuni nel territorio della Regione Abruzzo devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni, a norma del Titolo X del Decreto legislativo 114/98;

CONSIDERATO che i Comuni sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 14 della L.R. n. 135/99 stabiliscono l'ampiezza complessiva delle aree ed il numero di posteggi da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le sue diverse forme di attività e la loro superficie, nonché istituiscono, spostano data e localizzazione dei mercati e delle fiere e possono determinare nell'ambito dei settori merceologici le specifiche tipologie dei posteggi di mercati e fiere;

CONSIDERATO che i Comuni possono, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 135/99, stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività *in* forma itinerante esclusivamente per motivi di viabilità e traffico, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

CONSIDERATO che per i mercati quotidiani l'ubicazione di aree per le attività del commercio a posto fisso deve prevedersi in ragione della esigenza di coprire porzioni del territorio non servite sufficientemente e la localizzazione deve essere stabilita con criteri di insediabilità di tipo urbanistico, in rapporto all'accessibilità ed alla mobilità della popolazione;

CONSIDERATO altresì che i Comuni, come citato dal comma 3 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 135/99, adottano un regolamento generale per l'esercizio dell'attività ed uno o più regolamenti per lo svolgimento di mercati e fiere in conformità con le disposizioni di cui al Titolo X del Decreto legislativo n. 114/98 e con i criteri di cui all'art. 14 della legge regionale e stabiliscono le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di posteggio nonché i termini per il loro esame;

ACCERTATA la reale esigenza di procedere all'istituzione di un mercato avente le caratteristiche di cui all'anzidetta norma legislativa, nel Comune di Pizzoli e regolamentare l'esistente;

DATO ATTO che nel Comune di Pizzoli esistono due fiere locali dal lontano 1870 e che ancora si svolgono regolarmente nei giorni 25 Marzo e 8 Settembre, per le quali, per un ottimale funzionamento, con il presente atto, armonizzando consolidate consuetudini e norme in vigore, si intendono dettare i criteri di funzionamento;

RITENUTO INOLTRE opportuno redigere un Regolamento generale che disciplini norme e modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche anche in virtù del fatto che la Regione Abruzzo ha emanato una nuova legge ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo n. 114/98;

VISTO il Decreto Legislativo n. 114/98;

VISTA la Legge Regionale n. 135/99 e fatti propri i criteri e gli indirizzi contenuti nell'art. 14 della stessa, soprattutto in merito al contenimento dei fenomeni di rarefazione del servizio sul territorio a causa della chiusura degli esercizi commerciali in diverse frazioni;

VISTA l'Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità;

SENTITE le Associazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dai responsabili dei servizi commercio e urbanistico, ognuno per la materia di propria competenza, ai sensi dell'art. 49, I comma D.Lgs 18.8.2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Con il seguente risultato della votazione: unanime:

DELIBERA

- 1) di istituire, in questo Comune, un mercato settimanale temporaneo così come definiti nel titolo X, art. 27, lett. d), del D.Lgs. n. 114 del 31.3.98, e dall'art. 2, p.to 5, della legge regionale n. 135 del 23.12.99;
- 2) di dare atto, che trattandosi di mercati che si svolgono su piazze e strade pubbliche, occupando detti luoghi per un breve periodo nell'arco della giornata, alternandosi di fatto con altre attività cittadine, urbanisticamente conserverà la destinazione d'uso alla quale è attualmente assegnata;
- 3) di approvare, per il funzionamento degli stessi, le norme di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di prendere atto dell'esistenza, sin dall'anno 1870 nel comune di Pizzoli, di due fiere annuali cadenti i giorni 25 Marzo e 8 Settembre, per la cui organizzazione e funzionamento si fa espresso riferimento oltre che alle norme contenute nell'allegato regolamento anche agli usi ed alle consuetudini consolidate nel tempo.
- 5) di recepire la legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed adottare, secondo il disposto del 3 comma, dell'art. 16 il regolamento generale per l'esercizio di detta attività, allegato "B", in conformità con le disposizioni di cui al titolo X del D.Lgs 114/98".
- 6) di demandare alla Giunta Comunale l'adozione degli atti inerenti e conseguenti la fissazione del canone di posteggio e le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti per la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte da parte delle Amministrazioni competenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Ranieri Angelo

Il Presidente
Anastasio Giovannino

Il Segretario Comunale
dr. Osvaio Spennati



Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. -DLgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio
Servilio Giuseppe

IL FUNZIONARIO
del servizio ragioneria

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale
il 25 MAR 2004 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25 MAR 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Osvaldo Spennati

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134
del D.Lgs n. 267/2000 per decorrenza dei termini.

Data

Il Segretario Comunale
dr. Osvaldo Spennati

**COMUNE DI PIZZOLI
(Prov. L'Aquila)**

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

ALLEG. "A" ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2 DEL 5.3.2004

Art 1 – Finalità

Le presenti norme in relazione al disposto dell'art. 28 del titolo X del D.Lgs n. 114/1998 nonché della legge regionale n. 135/1999, disciplinano il funzionamento del seguente mercato così come definito dalla L.R. n. 135/99, art. 2, p.to 5:

Art. 2 – Individuazione dell'area

Mercato di Pizzoli – annuale con cadenza settimanale tutti martedì di ogni mese

L'area destinata al mercato di cui trattasi è ubicata nella Piazza del Municipio, dislocata secondo l'allegato grafico planimetrico ed è costituita da:

- n. 14 posteggi aventi dimensioni ml 8 x 4
- n. 2 posteggi aventi dimensioni ml 4 x 2,50

Art. 3 – Suddivisione dell'area di mercato

L'area di mercato di Pizzoli è suddivisa come segue:

- settore alimentare posteggi n. 2
- settore non alimentare posteggi n. 14

I posteggi del settore non alimentare verranno ripartiti in base alle seguenti categorie merceologiche (ex D.M. 30 agosto 1971); n. 8 cat. IX e X (articoli di vestiario, prodotti tessili); n. 2 cat. XI (calzature ed articoli in pelle e cuoio); n. 2 cat. XII-XIV (articoli casalinghi, elettrodomestici, ferramenta);

I posteggi del settore alimentare verranno ripartiti: n. 2 cat. VI – (frutta e verdura). La vendita dei prodotti del settore alimentare potrà essere esercitata soltanto su negozi mobili, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002.

Art. 4 – Orario di vendita

- *I mercati osserveranno il seguente orario di vendita:*
dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 7,30 alle 14
dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 8,00 alle ore 13,30;

L'occupazione del posteggio è consentita 30 minuti prima e sino a 30 minuti dopo gli orari sopra indicati.

Art. 5 – Affissione del documento identificativo:

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre il documento relativo alla concessione, nonché di esibire l'autorizzazione al commercio ed ogni altro documento cui la legge fa obbligo per l'esercizio dell'attività, al personale di vigilanza.

Art. 6 – Controllo igienico sanitario

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria e deve avvenire senza che siano toccati dagli acquirenti o altre persone non espressamente preposte alla vendita ed in possesso del libretto sanitario di cui al comma seguente.

Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti, debbono essere muniti del libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dall'autorità.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci e agli alimentari confezionati.

In ogni caso, l'attività di vendita è soggetta alle norme di carattere igienico sanitario vigenti ed alle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria nonché alle norme contenute nel vigente regolamento comunale in materia.

Art. 7 – Pubblicità dei prezzi

Il venditore è tenuto ad applicare su tutti i generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi. Il venditore non può, in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

Art. 8 – Divieto di pubblicità

Nell'ambito dei mercati sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 9 – Regolamentazione dei posteggi

Per la concessione dei posteggi si osserveranno le disposizioni previste nell'apposito regolamento comunale.

Art. 10 – Sanzioni

Per le violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 31.3.98, n. 114.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche e quelle di cui al titolo X del D.Lgs 114/98 e dalla legge regionale 135/99.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA FIERA

Art.1 - Finalità

Le presenti norme, in relazione al disposto dell'art. 28 del titolo X del D.Lgs n. 114/198 nonché della legge regionale n. 135/1999, disciplinano il funzionamento della fiera locale così come definita dall'art. 2, p.to 11 della legge regionale medesima;

Art. 2 – Individuazione dell'area fiera

L'area destinata alle fiere di cui trattasi è ubicata nel Comune di Pizzoli, in Corso Sallustio, Piazza del Municipio e per i mezzadri nello spazio antistante l'abbeveratoio sito all'incrocio tra la Via dell'Osteria e Via Fonte Trio (Feletta) ed è dislocata secondo l'allegato grafico planimetrico ed è costituita come segue:

- n. 1 posteggio avente dimensioni m.18 x 4
- n. 5 posteggi aventi dimensioni m. 12 x 4
- n. 1 posteggio avente dimensioni m. 11x 4
- n. 9 posteggi aventi dimensioni m. 10 x 4
- n. 58 posteggi aventi dimensioni m. 8 x 4
- n. 1 posteggio avente dimensioni 7 x 4
- n. 2 posteggi aventi dimensioni 6 x 4
- n. 1 posteggio avente dimensioni 5 x 4

- n. 2 posteggi aventi dimensioni 4 x 4

Art. 3 – Suddivisione dell'area fiera

L'area fiera è suddivisa come segue:

- settore non alimentare posteggi n. 70
- settore alimentare posteggi n. 5
- riservati ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni che esercitano la loro attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, della legge 125/1959, della legge n. 59 del 1963 e del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 57 n. 5

Art. 4 Orario di vendita

L'attività di vendita non può iniziare prima delle ore 8,00 e non può protrarsi oltre le ore 20,00.

L'occupazione del posteggio è consentita 30 minuti prima e sino a 30 minuti dopo gli orari sopra indicati.

Art. 5 Controllo igienico sanitario

La vendita dei generi alimentari è soggetta alle norme vigenti in materia, nonché alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria e deve avvenire senza che siano toccati dagli acquirenti o altre persone non espressamente preposte alla vendita ed in possesso del libretto sanitario di cui al comma seguente.

Gli esercenti tale commercio, i collaboratori, nonché i dipendenti, debbono essere muniti del libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dall'autorità. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati ai dolciumi ed agli alimentari confezionati.

In ogni caso, l'attività di vendita è soggetta alle norme di carattere igienico sanitario vigenti ed alle prescrizioni dell'autorità sanitaria nonché alle norme contenute nel vigente regolamento comunale in materia.

Art. 6 Pubblicità dei prezzi

Il venditore è tenuto ad applicare su tutti i generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi. Il venditore non può in ogni caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

Art. 7 Divieto di pubblicità

Nell'ambito dei mercati sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 8 Assegnazione dei posteggi

Per l'assegnazione dei posteggi si osservano le disposizioni previste nell'apposito regolamento comunale.

Art. 9 Sanzioni

Per le violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 31.3.98, n. 114.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche e quelle di cui al titolo X del D.Lgs 114/98.

**COMUNE DI PIZZOLI
(L'Aquila)**

**REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER IL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(ART. 16, COMMA 3, L.R. N. 135/99)**

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 5.3.2004

TITOLO I

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Pizzoli disciplina e regola con il presente Regolamento, ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 114/98 ed in ossequio della L. R. n. 135/99, pubblicata sul B.U.R.A. n. 30 in data 28 dicembre 1999, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale.
2. il presente Regolamento disciplina le norme generali e gli indirizzi cui gli interessati devono attenersi nell'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione permanente, periodico o temporaneo.
5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
6. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
7. Per mercato specializzato si intende il mercato, di cui al precedente comma 5, istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
8. Per mercato stagionale si intende il mercato, di cui al precedente comma 5, che si

svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche o turistiche del Comune interessato.

9. Per presenze in un mercato, di cui al precedente comma 5, si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
10. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art.1, comma i della Legge 287191.
12. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune di Pizzoli per gli operatori aventi la concessione di posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.
13. Per concessione di posteggio si intende l'atto rilasciato dal Comune di Pizzoli che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati o nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Sono soggetti al presente Regolamento tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle leggi dello stato, della Regione Abruzzo, nonché dal presente Regolamento e dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.
2. Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde dall'applicazione del punto due del successivo art. 4, qualora l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

TITOLO II

NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.4

Modalità di svolgimento

1. il Commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, assegnati temporaneamente, o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione e al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata per l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.
4. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
5. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore, formalmente dimostrata, e per un periodo limitato, non superiore ad un mese, salvo proroga per

eccezionali motivi, anche da altro soggetto purché socio (ai sensi dell'art. 2549 - 2554 c.c), familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del c.c.) o dipendente (ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/95 ed ai sensi della L.196197).

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche, l'interessato produce domanda al Comune di Pizzoli mediante lettera raccomandata. La domanda deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
 - b) L'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) L'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) Gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e) L'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere titolare di più di un'autorizzazione per l'utilizzo di posteggi nell'ambito di uno stesso mercato o fiera e, nell'ambito del Comune, per giorni di mercato coincidenti.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 6.
7. il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati stagionali, nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8. il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante che cambia di residenza è tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle future vidimazioni annuali.
9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
10. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può

rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'art.5 del D.Lgs. 114/98.

- 11 Ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il termine per l'istruttoria delle domande è assegnato in giorni 90 e le stesse si intendono accolte qualora entro detto termine non venga inviata comunicazione di diniego.

Art. 5 Bis Limitazioni

1. I concessionari di posteggio di mercati o fiere non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
2. E' vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento dell'intero assetto commerciale, nonché l'agevole frequentazione dello stesso.
3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. Le tende di protezione alle strutture di vendita, ove ammesse, devono essere collocate rispettando le prescrizioni e le limitazioni dettate a condizione, comunque, che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi rumorosi, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tali giornate, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio della vendita.
7. L'inosservanza delle disposizioni da parte di tutti gli operatori costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e i quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
2. il bando deve contenere:
 - a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
 - b) il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'articolo precedente;
 - c) Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che

- non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
 - e) Ogni altra notizia utile agli operatori.
3. il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
- a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) minor numero di autorizzazioni possedute
4. Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
- a) Maggiore anzianità i iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) Minor numero di autorizzazioni possedute;
 - c) Minore Età
5. Prima della pubblicazione del bando di cui sopra, il Comune provvederà ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri innanzi evidenziati. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Art. 7

Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità quinquennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune di Pizzoli prima della scadenza.
2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione.
3. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.
4. I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente, ad eccezione se trattasi di box o manufatti, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera.
5. il Comune provvede giornalmente alla registrazione delle presenze che verranno accertate su apposito registro dal personale della Polizia Municipale e comunicate all'Ufficio Commercio che, a sua volta deve annotarle su registro proprio.
6. Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione, o in caso di ristrutturazione dei mercati esistenti, i posteggi devono essere organizzati per disposizione e per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne è consentito l'uso, anche

- da automezzi.
7. il Comune, tramite l'Ufficio Commercio e l'organo di vigilanza addetto al controllo, tiene a disposizione degli operatori una planimetria di mercato continuamente aggiornata.
 8. Nei mercati devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente art. 6 qualora vi siano domande superiori alla disponibilità.
 9. Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa il Comune dispone il recupero del mercato in altra data.
 10. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve limitazioni di carattere igienico sanitario.

Art. 8

Norme concernenti le fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie del medesimo genere.
3. Per fiera locale si intende la manifestazione, di cui al comma 1, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.
4. Per presenza effettiva in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
5. Le domande di partecipazione alle fiere devono pervenire mediante invio per raccomandata al protocollo del Comune, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.
6. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da affiggersi all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
8. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.
9. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.
10. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.
11. I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio

dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre ch  gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il pi  alto numero di presenze effettive. A parit  di presenze prevale l'anzianit  di iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attivit  di commercio su aree pubbliche.

12. Nelle fiere di cui al presente articolo il comune pu  assegnare posteggi fino al completamento dell'area a disposizione (allegato "C") ad operatori rimasti esclusi dalla graduatoria in possesso di particolari articoli da fiera.
13. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologia determinate dal Comune.

Art. 9

Modalit  per l'esercizio dell'attivit  in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attivit  di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonch  nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonch  su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, *a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico*. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6,8, e 9 dell'art. 19 del D.Lgs 114/98.
2. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 16, non pu  avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, pu  sostare, per un *massimo di due ore nello stesso punto* ed a *distanza di almeno trecento metri tra una sosta e l'altra* ed   soggetto, nell'esercizio della sua attivit  itinerante, alle prescrizioni del codice della strada.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge statale 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Esercizio dell'attivit  su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche   vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

Art. 11

Aree private

1. Qualora uno o pi  soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o pi  giorni della settimana o del mese, essa pu  essere inserita fra le aree destinate all'attivit  e i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le concessioni di posteggio rilasciate ai sensi di quest'articolo non possono

2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
3. il rapporto di cui sopra, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

TITOLO III

Art. 14

Criteria ed indirizzi per la programmazione dell'attività del commercio su aree pubbliche a posto fisso

1. In relazione all'indirizzo prescelto dal Legislatore Regionale di orientare lo sviluppo del commercio su aree pubbliche a posteggio in analogia a quanto avviene per il commercio fisso al dettaglio ed in considerazione della necessità di contenere fenomeni di congestionamento o di rarefazione del servizio sul territorio, si assumono i seguenti criteri:
 - a) La consistenza dei mercati viene pianificata in rapporto alla popolazione servita;
 - b) La consistenza del numero dei posteggi nell'ambito del Comune per le singole zone, deve essere stabilita in rapporto alla rete al commercio fisso al dettaglio, evitando condizioni di disparità tra gli operatori;
 - c) la dimensione e la localizzazione delle aree individuate per la istituzione dei mercati, fanno riferimento a regole urbanistiche di assetto del territorio e ai problemi di impatto sulla mobilità della popolazione.
2. In relazione all'indirizzo di razionalizzare la funzione assolta dal commercio al dettaglio su aree pubbliche si assumono i seguenti criteri:
 - a) per i mercati quotidiani l'ubicazione di aree per le attività del commercio a posto fisso deve prevedersi in ragione della esigenza di coprire porzioni del territorio non servite sufficientemente;
 - b) per i mercati quotidiani la localizzazione deve essere stabilita con criteri di insediabilità di tipo urbanistico, in rapporto all'accessibilità ed alla mobilità della popolazione;
 - c) per i mercati periodici la dimensione va stabilita in rapporto alla popolazione residente e fluttuante e subordinata alla consistenza della rete al dettaglio fisso in ragione inversa della ricorrenza del periodo;
 - d) per i mercati periodici la ricorrenza come giornate della settimana o del mese deve essere diversa tra Comuni vicini.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15

Orari e calendari dei mercati e delle fiere

- 1) La determinazione degli orari dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è finalizzata al perseguimento della migliore fruizione possibile dell'offerta da parte dei consumatori e all'opportunità di stabilire pari condizioni fra commercio su aree pubbliche e altro commercio al dettaglio, mediante condizioni di flessibilità e di intervalli diversificati secondo le condizioni climatiche e

con riferimento agli altri orari scolastici, lavorativi, dei servizi collettivi pubblici e privati.

- 2) I Comuni, sulla base degli indirizzi generali di cui ai precedenti commi e sentite le organizzazioni dei consumatori, e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabiliscono gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla normativa generale sugli orari. In ogni caso non si può sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.
- 3) Gli orari di vendita sono uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato o fiera a prescindere dalle merceologie trattate e possono differire dal commercio in sede fissa. In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere è consentita, previa deliberazione del Comune e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso.

Art. 16

Norme igienico sanitarie

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è subordinata al rispetto dell'ordinanza del 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed all'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 ¹ e comunque al rispetto delle norme di cui al titolo IV art. 18 della L.R. n. 135/99.
2. il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate negli articoli 6 e 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/03/2000 ed all'art. 8 della circolare del Ministro della salute del 2 aprile 2002;
3. Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente.
4. Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura voluto dal Servizio sanitario competente.
5. Le aree pubbliche nonché i posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato, sia presenti in una fiera, dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.
6. Le aree pubbliche destinate ai mercati dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari devono avere i requisiti generali di cui sopra e inoltre, in particolare, devono rispondere alle caratteristiche dettate dall'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza della Sanità del 02/03/2000 e dall'art. 2 dell'ordinanza del Min. della Salute del 3.4.2002.
- 7 I mercati quotidiani nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari e le aree nelle quali gli stessi si svolgono devono conformarsi alle caratteristiche

dell'ordinanza sopra citata entro il termine stabilito dall'art. 11 della stessa.

8. il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.
9. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati, delle fiere in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Art.17

Sfera di applicazione del Regolamento

1. il presente Regolamento si applica agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.
2. il presente Regolamento si applica anche ai soggetti che intendono vendere ed esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge statale 20 novembre 1971, n.1062.
3. il presente Regolamento non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge statale 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98.
5. Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

Art. 18

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le sanzioni previste al Titolo X del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi i precetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, è punito con una sanzione pecuniaria da € .51,65 a € . 309,87 con le procedure di cui alla L. 689/81.
3. Chiunque violi le limitazioni dell'orario di cui all'art. 17 è punito con la sanzione amministrativa da € . 51,65 a 516,46 con le procedure di cui alla L. 689/81.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, ovvero, in caso di attività settimanale, per non più di 3 mercati consecutivi.
5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Sindaco di Pizzoli.
7. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Cessazione e abrogazione di norme

1. Per effetto dell'esplicita dichiarazione di abrogazione contenuta dall'art. 30, comma 6 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, cessano di avere efficacia tutte le norme di cui alla Legge 28 marzo 1991, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni e quelle emanate dalla Regione Abruzzo L.R. 90/94 e L.R. 22/97 e Delibera del C.R. n. 69/22 del 23 settembre 1997, ed ancora cessano di avere efficacia tutte quelle norme che risultano incompatibili o contrarie alle disposizioni contenute nel Decreto Lgs. 114/98, nella L.R. n. 135/99 e nel presente Regolamento.

Art. 20

Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge statale 112/91

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi delle leggi statali 19 maggio 1976, n. 398 e 28 marzo 1991, n. 112 è convertita d'ufficio e senza spese per gli operatori.
2. Alle conversioni provvedono rispettivamente:
 - a) Il Comune di Pizzoli limitatamente alle concessioni rilasciate per il proprio territorio;
 - b) I Comuni di residenza per i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
 - c) I Comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione già in possesso di soggetti residenti fuori Regione.
3. Gli operatori entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono il rinnovo della propria autorizzazione con l'obbligo da parte del Comune di provvedere entro i successivi centoventi giorni al rilascio della nuova autorizzazione con contestuale ritiro del vecchio titolo autorizzativo. Trascorsi duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge non è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche all'operatore che non abbia prodotto richiesta del nuovo titolo autorizzativo ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che non hanno esercitato nei termini previsti la facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della legge statale 25 marzo 1997, n. 77. A tal fine l'operatore provvede d inoltrare richieste di conversione per il rilascio di singole autorizzazioni ai Comuni sedi di mercati nei quali è titolare di un posteggio.